

RGN 24678/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **24678/2019** R.G. Civ.

avente per oggetto: bonifico non autorizzato, responsabilità contrattuale

promossa da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ presso il cui studio
in Torino, via ██████████ è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;

- ATTRICE-

contro

██████████ s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
██████████ presso il cui studio in Torino, corso ██████████ è elettivamente domiciliata
per procura alle liti in atti;

-CONVENUTA -

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv.to ██████████ presso il cui studio in Udine,
via ██████████ in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;

-TERZO CHAMATO -

Conclusioni delle parti:

Parte attrice:

"Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia



In via istruttoria:

- Ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc formulato a pag. 11 della memoria ex art. 183 n. 2 cpc;
- Ammettere CTU tecnico-bancaria formulata a pag. 12-13 della memoria ex art. 183 n. 2 cpc pagg. 13-14 con i testi ivi indicati.

Accogliendo, nel merito,

le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, ovvero - Verificati i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di [REDACTED] per omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza e attivazione delle cautele necessarie ad impedire accessi impropri al sistema informatico e per l'illecita sottrazione della somma di € 11.708,10 dal conto corrente n. 0605000100000008567 intestato alla [REDACTED] per il tramite di un bonifico mai disposto e non autorizzato dall'odierna attrice

- Per l'effetto condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito da parte attrice, quantificato nella somma di € 11.708,10 ovvero nella veriore somma che il Tribunale riterrà di giustizia oltre a rivalutazione monetaria dal 28/06/2018 al saldo e interessi compensativi dalla domanda giudiziale alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.

- Condannare altresì parte convenuta al rimborso in favore dell'odierna attrice delle spese relative al procedimento di mediazione pari a € 48,80 per avvio procedimento e ad € 612,83 per spese legali di assistenza nel medesimo procedimento, per l'importo complessivo di € 661,63.

Con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva come per legge".

Parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo,

contrariis reiectis,

in via istruttoria, in riforma dell'ordinanza resa all'udienza del 24.2.2021, ammettere i capi di prova per testi formulati da [REDACTED] nella memoria del 20.12.2020;

in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;

in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il sig. [REDACTED] a manlevare e tenere indenne la Banca (a titolo risarcitorio, di regresso o di restituzione d'indebito) dalle pretese avanzate dall'Associazione [REDACTED]

Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario".



Terzo chiamato:

"Nel merito in via di eccezione: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si eccepisce che il sig. [REDACTED] nulla deve alla [REDACTED] e ciò ai sensi dell'art. 1227 co.2 c.c. per le ragioni esposte nella II° memoria ex art. 183 co.6 c..p.c.; nulla a titolo di pagamento delle spese legali richieste dall'attrice non essendo imputabili al sig. [REDACTED] ma ad una scelta difensiva della Banca;

- spese e competenze di causa interamente rifeuse;

- nel merito in via di eccezione subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella denegata ipotesi in cui sia provata la responsabilità del terzo chiamato in causa nella vicenda in contesto si chiede che l'eventuale risarcimento dovuto dal sig. [REDACTED] alla Banca sia contenuto nei limiti di cui all'art.1227 co.1 c.c. per le ragioni esposte nella II° memoria ex art. 183 co.6 c..p.c.; nulla a titolo di pagamento delle spese legali richieste dall'attrice non essendo imputabili al sig. [REDACTED] ma ad una scelta difensiva della Banca;

- spese e competenze di causa interamente rifeuse o quantomeno compensate;

- nel merito: respingersi la domanda della banca [REDACTED] spa perché infondata in fatto e diritto;

- spese e competenze di causa interamente rifeuse.

- in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prova per interpellato avanzata dalla Banca in quanto irrilevante e già superata dalla produzione documentale in atti".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio [REDACTED] citava in giudizio [REDACTED] s.p.a esponendo:

1) di aver stipulato in data 27.06.2018 con la convenuta a mezzo della propria legale rappresentante [REDACTED] un contratto di adesione al servizio [REDACTED] sul conto corrente in essere fra le parti, con relativa concessione delle credenziali d'accesso e del dispositivo OTP (Token) per operare online; 2) che in data 28.06.2018 è stato addebitato sul suddetto conto corrente un bonifico istantaneo dell'importo di € 11.708,10 in favore di un tale [REDACTED] bonifico in realtà mai disposto dall'attrice; 3) di aver immediatamente avvisato la convenuta e di aver sporto denuncia ai Carabinieri; 4) di aver richiesto il rimborso di tale somma, ottenendo il rifiuto della controparte secondo cui non vi era stata alcuna intromissione nei sistemi informatici da parte di terzi, ragion per cui il bonifico era stato disposto dall'attrice; 5) di voler pertanto essere risarcita del danno patito a



seguito della truffa informatica sopra descritta (attuata mediante la tecnica del man in browser), danno di cui la convenuta era responsabile per non aver apprestato adeguati sistemi di protezione del servizio online, oltre che del danno cagionato dalle spese di lite stragiudiziali e di mediazione.

██████████ s.p.a., quindi, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda esponendo: 1) che giorno 28 giugno 2018, alle ore 15.15, la Banca registrò l'accesso da parte dell'Associazione, in persona della sig.ra ██████████ al proprio servizio di home banking, attraverso l'uso delle credenziali riservate esclusivamente a quest'ultima; 2) che tra le suddette credenziali rientrava una password alfanumerica monouso con validità di sedici secondi, necessaria al cliente sia per accedere al sistema, sia per autorizzare le varie operazioni effettuate online, tra cui rientravano anche i bonifici, ragion per cui la disposizione contestata risultava regolarmente ordinata dall'attrice; 3) che la tesi della truffa a mezzo della tecnica del man in browser non era pertanto credibile, essendo più verosimile un'incauta condotta da parte dell'attrice; 4) di non essere pertanto responsabile del danno allegato da parte attrice; 4) in subordine, di voler chiamare in causa ██████████ ██████████ ai fini di manleva (o regresso o ripetizione dell'indebito).

██████████ costituitosi in giudizio, esponeva: 1) di essere il titolare del conto corrente su cui è stato accreditato il bonifico contestato, ma di non essere l'autore della truffa; 2) di essere stato, infatti, a sua volta truffato da una ragazza russa ██████████ conosciuta su internet, che gli disse che sarebbe giunta in Italia a spese del fratello il quale per questo motivo avrebbe inviato al terzo chiamato il denaro da un conto corrente italiano; 3) che, dunque, quando ricevette il bonifico oggetto di causa, pensò che provenisse dal fratello della ██████████ e quindi ritrasferì immediatamente il denaro all'estero come da istruzioni ricevute; 4) che a seguito di questa operazione la ██████████ sparì del tutto senza più farsi sentire.

La causa giungeva infine a decisione senza espletamento di istruttoria, non ammessa dal Tribunale.

2) Il Tribunale premette che la presente decisione viene assunta sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle*



questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Tribunale, Cassino, 25/11/2019; Consiglio di Stato, sez. IV, 27/08/2019, n. 5891).

Ciò posto, ritiene il giudicante provato nonché sostanzialmente ammesso da tutte le parti il fatto che il bonifico oggetto di causa sia stato disposto contro la volontà dell'attrice.

Le parti, quindi, discorrono delle possibili modalità dell'avvenuta truffa, imputandola rispettivamente alla responsabilità del cliente o a quella della Banca.

Ritiene tuttavia il Tribunale che l'accertamento delle esatte modalità con cui è stato disposto il bonifico a favore di [REDACTED] non sia decisivo nella fattispecie in esame, ove un'altra circostanza è idonea per il principio della ragione più liquida ad ascrivere la responsabilità del danno patito da parte attrice alla sola Banca convenuta.

Il punto essenziale è il seguente: in data 28.06.2018 è stato effettuato il bonifico oggetto di causa; in data 29.06.2018 la convenuta, prima telefonicamente e poi a mezzo email, era stata informata dall'attrice del fatto che il bonifico non era stato da lei disposto; sempre in data 29.06.2018 il terzo chiamato [REDACTED] (anch'egli cliente della convenuta) ha a sua volta bonificato la medesima somma ricevuta dall'attrice a favore di un cittadino russo residente in Repubblica ceca; in data 02.07.2018, alle ore 9.55, il suddetto cittadino russo ha ricevuto l'accredito del bonifico disposto da [REDACTED] provvedendo nel primo pomeriggio del medesimo giorno a bonificare la somma ricevuta a terzi mediante 3 distinti bonifici.

Il fatto che la somma bonificata da [REDACTED] sia stata accreditata nella banca della Repubblica ceca in data 02.07.2018 emerge dagli estratti del conto corrente del cittadino russo che la Procura di Praga ha trasmesso alla Procura di Trieste su sua richiesta (pag. 134 del doc. n. 29 di parte attrice) nonché dalla relazione della Polizia di Praga (pag. 162 del citato documento).

Si precisa, al riguardo, che il 29.06.2018 cadeva di venerdì mentre il 02.07.2018 cadeva di lunedì.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che [REDACTED] [REDACTED] ben avrebbe potuto bloccare il bonifico effettuato da [REDACTED] (che era suo cliente) dopo aver ricevuto la segnalazione dall'attrice.

La convenuta, infatti, a mezzo della telefonata effettuata ad una sua funzionaria (fatto non contestato), dalle 17.00 del 29.06.2018 era nelle condizioni di agire a tutela dell'interesse della propria cliente, bloccando la somma erogata al [REDACTED] (quand'anche questi fosse stato cliente di un'altra Banca!).



Avrebbe potuto farlo nella stessa giornata di venerdì, o in quella di sabato (visto che le era nota la situazione di urgenza) o ancora nella prima mattinata di lunedì 02.07.2018.

Nulla di tutto ciò è avvenuto (come correttamente argomentato da parte attrice nella memoria n. 2 dopo aver ricevuto la documentazione relativa all'indagine penale condotta dalla Procura di Trieste). Ritiene quindi il giudicante che la suddetta inerzia serbata dalla convenuta sia idonea ad interrompere il nesso di causa con qualsivoglia condotta colposa precedente asseritamente imputabile all'attrice.

Al riguardo va ricordato che *"in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto...concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte"* costituendo *"un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere di neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte"* (Cass., 18/10/2004, n. 20399; nello stesso senso, Cass., 30/07/2004, n. 14605).

La responsabilità della Banca sopra indicata, pertanto, è di natura colposa e non oggettiva, e prescinde da ogni considerazione circa l'adeguatezza dell'apparato informatico apprestato dalla convenuta, tematica che non viene trattata in quanto assorbita dall'argomentazione sopra esposta. Alla luce di quanto precede, di conseguenza, la Banca deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 11.708,10 a titolo di risarcimento del danno (pari all'importo del bonifico).

L'attrice, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno emergente anche le spese legali stragiudiziali (€ 2.398,03) e quelle di mediazione (€ 661,63).

Circa le spese legali stragiudiziali va detto che (Cassazione civile, sez. un., n. 16990/2017) *"il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può,*



pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)".

Le spese suddette sono dunque risarcibili.

Non vale, infatti, l'argomento difensivo della Banca secondo cui tali spese non sarebbero risarcibili in quanto in concreto non hanno portato alla definizione della controversia: in effetti, per definizione, le spese stragiudiziali liquidate in sede di contenzioso non hanno ovviamente portato alla definizione stragiudiziale della controversia!

La questione dirimente, tuttavia, è un'altra, dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale; qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.

Lo stesso vale ovviamente per le spese di mediazione (che per di più è obbligatoria per legge).

Circa la deduzione della Banca in relazione alla mancata prova dell'effettivo pagamento di tali spese ritiene il Tribunale applicabile quella giurisprudenza che afferma in caso simile che *"la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione"* (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357; Cass. civ., 29/06/1985, n. 3897), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attrice.

Il danno complessivamente ascrivibile a parte convenuta, pertanto, è pari ad € 14.767,76.

3) Sulla citata somma parte attrice chiede interessi e rivalutazione.

Quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione va quindi rilevato che *"il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto*



illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore" (Cass. civ., 27/01/1996, n. 637) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415), che nel caso di specie è rappresentato dalla diffida del 13.11.2018 (doc. n. 12 parte attrice).

L'attrice chiede altresì che il tasso degli interessi sia quello di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.: tale domanda non è tuttavia accoglibile.

Come noto, infatti, l'art. 17 del d.l. n. 132/2014, come emendato a seguito della legge di conversione n. 162/2014, intitolato "Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti", ha aggiunto all'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma la seguente disposizione:

"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Tuttavia, visto che il presupposto giuridico dell'applicazione di questo peculiare *"tasso di interesse legale moratorio"* è costituito dalla mancata determinazione, ad opera della parti, della misura degli interessi, la norma è applicabile soltanto all'ipotesi di inadempimenti di contenuto economico individuato od individuabile a priori, ossia nei giudizi di accertamento del diritto (e conseguente condanna) al pagamento di una somma di danaro determinata ab origine e non versata, visto che lo scopo del legislatore è quello di contrastare solo *"i ritardi nei pagamenti"* e null'altro.

Emblematico, difatti, è l'utilizzo del *"ne"* nella disposizione (*"Se le parti non ne hanno determinato la misura..."*).

Il *"ne"* si riferisce, infatti, alla misura degli interessi convenzionali/moratori relativi ad un'obbligazione pecuniaria preesistente e non esattamente adempiuta; di conseguenza - in piena conformità alla funzione punitiva della norma - bisogna escludere dal suo ambito di operatività tutti i casi in cui le parti non abbiano avuto la materiale possibilità di fissare un tasso convenzionale di interesse, come appunto accade per il fatto illecito o la ripetizione e, in genere, per inadempimenti la cui misura risarcitoria è a posteriori liquidata in somma di denaro.

A conferma di ciò si richiama una recente sentenza della Cassazione - la n. 28409 del 07/11/2018 - che ha trattato diffusamente il tema degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. per affermare il seguente principio di diritto: *"il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente*



nell'art. 1284 c.c., 4^a comma, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie".

Nello specifico, la S.C. ha stabilito che la norma di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. "...disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulterebbe applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento...".

La SC ritiene che sia proprio l'incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. a delimitare l'ambito di operatività della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto; la proposizione iniziale della norma, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d'interesse applicabile in conseguenza all'avvio della lite, emergendo il collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l'obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria o arbitrale, situazione connaturata esclusivamente all'ipotesi di accordo contrattuale e non all'ipotesi di risarcimento del danno.

Alla luce di quanto precede, pertanto, il tasso di interesse legale è quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. trattandosi di obbligazione risarcitoria e quindi di valore, mentre è senz'altro riconoscibile la rivalutazione.

Dopo la data della presente sentenza, peraltro, sulla somma così riconosciuta, ormai divenuta debito di valuta, decorreranno solamente gli interessi legali, sempre al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.

4) Circa la domanda di manleva formulata dalla Banca verso ██████████ il Tribunale osserva quanto segue.

Il terzo chiamato ha indubbiamente ricevuto il denaro oggetto del bonifico contestato, disponendone a favore di un cittadino russo residente in Repubblica ceca.



Egli ha raccontato una complessa storia secondo cui una donna russa conosciuta solamente a mezzo internet gli avrebbe detto che il fratello gli avrebbe bonificato del denaro che poi il terzo chiamato avrebbe a sua volta dovuto bonificare al cittadino russo sopra ricordato al fine di procurare alla donna russa il denaro necessario per poter giungere in Italia: il [REDACTED] pertanto, afferma di essere estraneo alla truffa, di cui anzi sarebbe pure vittima visto che effettuato il bonifico la donna russa è immediatamente scomparsa.

Ora, che il [REDACTED] sia vittima della suddetta truffa è tesi impossibile da condividere posto che l'unico soggetto danneggiato dalla vicenda è stata l'Associazione attrice.

In realtà, la storia raccontata da [REDACTED] è del tutto inverosimile, essendo supportata solamente da email di provenienza della sedicente donna russa della cui autenticità non vi è alcuna prova.

Non solo, come dimostrato da parte attrice (il materiale probatorio della quale può essere utilizzato contro il [REDACTED] indipendentemente dalla presenza di una domanda attorea nei suoi confronti per il principio di acquisizione processuale della prova), il terzo chiamato è un esperto informatico che si occupa di sistemi di sicurezza dando consulenza ai propri clienti anche su come tutelarsi dalle truffe informatiche.

Egli, infatti, pubblica articoli sul suo sito internet [REDACTED] dove nel pubblicizzare la sua elevata professionalità e competenza in tema di strumenti di tutela dalle truffe informatiche, spiega le tecniche frequentemente utilizzate dai truffatori per carpire i dati sensibili agli utenti che si avvalgono del sistema home banking, precisando anche che poiché i sistemi informatici delle banche sono divenuti più sicuri, le truffe si possono realizzare carpendo i dati sensibili dagli utenti che sono certamente più indifesi.

In particolare, questi sono i principali articoli o pagine da lui scritti:

- **Tecniche per farsi svuotare il conto corrente di [REDACTED]** (articolo pubblicato il 21/09/2020 - [REDACTED] doc. 34 parte attrice).
- **Come ti derubo il conto corrente di [REDACTED]** [REDACTED] (doc. 35).
- **Cybersecurity dal sito di [REDACTED]** (doc. 36).

Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che il terzo chiamato, quanto meno a titolo di colpa, abbia concorso con la convenuta nel cagionare il danno patito dall'attrice, avendo egli tenuto (nella migliore delle ipotesi) un assai incauto affidamento sulla corrispondenza email con una sedicente donna russa (anche in considerazione della sua particolare competenza in materia di truffe



informatiche) ed avendo egli trasferito all'estero la somma che era stata bonificata da una perfetta sconosciuta (ovvero parte attrice) e non certo dal fratello della sedicente donna russa.

Alla luce di quanto precede, dunque, la condotta del ██████ si pone quale concorrente (quanto meno sotto il profilo della colpa, essendo irrilevante ai fini del concorso di colpa nell'illecito aquiliano la presenza di una colpa grave, essendo sufficiente anche una colpa lieve) con la condotta serbata dalla Banca nella causazione del danno patito dall'attrice.

Va a questo punto chiarito che il terzo chiamato non risponde verso la convenuta a titolo di ripetizione dell'indebito (posto che ██████ non ha ricevuto alcun indebitato dalla Banca), ma quale concorrente nell'illecito, ovvero a livello risarcitorio (come peraltro già dedotto da parte convenuta con la comparsa costitutiva), ossia in concreto a titolo di regresso da parte di un debitore in solido verso l'altro debitore in solido: non rilevano, pertanto, le argomentazioni delle parti in punto art. 2038 c.c., norma che non si applica alla fattispecie in esame.

Quanto sopra non può che indurre a ritenere ██████ solidalmente responsabile con la convenuta nel danno patito dall'attrice.

La responsabilità del terzo chiamato ovviamente è extracontrattuale, mentre quella della Banca è contrattuale (solo osservandosi che *"per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate"*: Cassazione civile, sez. un., 15/07/2009, n. 16503).

Tale responsabilità, peraltro, va limitata all'importo dell'assegno, in quanto non sussiste nesso di causa fra condotta del ██████ ed il danno consistente nelle spese di lite stragiudiziali e di mediazione, posto che tali danni discendono semplicemente dalle scelte difensive della Banca.

Infatti *"in tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile.*



Nessuno può infatti essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare"
(Cassazione civile, sez. III, 25/09/2014, n. 20192)

La difesa del terzo chiamato con la memoria n. 2 ha eccepito l'applicazione tanto dell'art. 1227 primo comma, c.c. (concorso di colpa del danneggiato) quanto del secondo comma del medesimo articolo (aggravamento del danno).

Quest'ultima eccezione è indubbiamente tardiva posto che *"in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (comma 1 dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede"* (Cassazione civile, sez. III, 25/05/2010, n. 12714).

Peraltro, con considerazione assorbente va detto che entrambe le eccezioni sono inconferenti posto che esse possono essere formulate contro il danneggiato, e non certo contro il concorrente in solido. Esse, peraltro, possono essere riqualficate secondo le intenzioni della difesa del terzo chiamato nel senso di graduare la responsabilità nei rapporti interni fra i debitori secondo la gravità delle rispettive condotte.

Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che la responsabilità fra Banca e [REDACTED] per la parte di danno di cui entrambi rispondono possa essere suddivisa in parti uguali, in quanto la negligenza della Banca nel non bloccare il bonifico ha pari disvalore ed effetto causale rispetto all'incauto trasferimento all'estero del denaro da parte del terzo chiamato, che pertanto deve essere condannato a tenere indenne la convenuta della minor somma di € 5.854,05 (ovvero la metà di € 11.708,10), oltre il 40% (posto che il danno imputabile al terzo chiamato è pari all'incirca al 40% del danno complessivamente patito da parte attrice) delle spese legali riconosciute all'attrice.

5) Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza della Banca verso l'attrice. L'assenza di domande giudiziali dell'attrice verso [REDACTED] impedisce sia di condannare quest'ultimo alle spese di lite a favore dell'attrice, sia di riconoscere alla predetta parte l'aumento per aver difeso



contro più parti (posto che altrimenti una opposta pronuncia graverebbe esclusivamente sulla Banca), mentre è riconoscibile l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, e sono liquidate in conformità ai parametri medi.

Le spese fra Banca e ██████████ sono compensate nella misura di 6/10 e per i restanti 4/10 seguono la maggior soccombenza del terzo chiamato alla luce di quanto precede, in quanto *"la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo"* (Cass. civ., Sez. III, 21/10/2009, n. 22381; Cass., n. 901/2012 e n. 21684/2013).

6) Secondo, infine, l'art. 4 bis del D.Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria *"Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*, ragion per cui la convenuta deve essere condannata al pagamento del contributo unificato (scaglione del valore indeterminato, complessità media), essendosi arbitrariamente rifiutata di partecipare al procedimento di mediazione (come emerso dalla documentazione prodotta da parte attrice, non potendosi considerare "giustificato" il motivo dedotto, ovvero la correttezza del proprio operato che, peraltro, all'esito di questo giudizio, non è stato immune da censure accolte), atteso che la suddetta condanna prescinde dalla soccombenza o meno nel successivo giudizio avanti il Tribunale, essendo collegata al mero inadempimento all'onere di collaborazione previsto dalla normativa citata, senza alcun potere discrezionale per il Giudice (Trib. Palermo, ord. 29.07.2015), salva la prova del giustificato motivo. Infatti, *"la parte che, senza addurre legittimo impedimento, non si sia presentata e non abbia partecipato alla procedura di mediazione per gli effetti di cui all'art. 8, comma 5, d.lg. n. 28/10 dimostra un marcato ed ingiustificato disinteresse per un componimento extra giudiziario in funzione deflattiva del contenzioso e, quand'anche risulti vittoriosa all'esito della lite, va comunque sanzionata con la*



condanna al rimborso di importo corrispondente al contributo unificato previsto per la causa a favore dell'entrata del Bilancio dello Stato" (Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789; Trib. Verona 16.02.2016).

Infine, va osservato che *"la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca: non avendo il conduttore neppure allegato alcuna giustificazione, il medesimo va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio" (Tribunale Roma, 05/07/2012, Trib. Firenze, ord., 03.06.2015), onere nel caso di specie non assolto nulla avendo parte convenuta allegato in merito.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
nel contraddittorio delle parti,

Condanna [REDACTED] s.p.a. a pagare a favore di [REDACTED] la somma di € 14.767,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi delle famiglie di operai ed impiegati ed interessi di mora ex art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dal 13.11.2018 e sino alla data della presente sentenza, dopo la quale, sulla somma così ottenuta decorrano i soli interessi di mora ex art. 1284, comma 1, c.c.

Condanna [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] s.p.a. della somma di € 5.854,05 che [REDACTED] s.p.a. corrisponderà a favore di [REDACTED] titolo di risarcimento del danno (oltre eventuali interessi e rivalutazione su tale somma) e del 40% delle spese di lite che [REDACTED] s.p.a. corrisponderà a favore di [REDACTED] il tutto in forza di questa sentenza.

Condanna [REDACTED] s.p.a. alla rifusione delle spese di lite a favore di [REDACTED] [REDACTED] spese che si liquidano in € 6.285,50 a titolo di compenso ed in € 264,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.



Compensa le spese di lite per 6/10 nei rapporti processuali fra [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] e **Condanna** [REDACTED] alla refusione dei restanti 4/10 a favore di [REDACTED] s.p.a., che si liquidano per detta frazione in € 1.934,00 a titolo di compenso, in € 100,20 a titolo di esposti ed in € 2,18 a titolo di spese imponibili, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrendo.

Nulla in punto spese nei rapporti processuali fra [REDACTED] e [REDACTED] **Condanna** [REDACTED] s.p.a. a versare a favore dell'entrata del Bilancio dello Stato un importo pari al contributo unificato (scaglione sino ad € 26.000,00).

Così deciso in Torino il 28.07.2021.

Il Giudice
Luca Martinat

